

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1034

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

(DE MITA)

**e dal Ministro della Sanità**

(DONAT-CATTIN)

**di concerto col Ministro della Marina Mercantile**

(PRANDINI)

**col Ministro dell'Ambiente**

(RUFFOLO)

**e col Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie**

(LA PERGOLA)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1988**

Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1988, n. 155, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione

ONOREVOLI SENATORI. - Il controllo della qualità delle acque di balneazione si attua, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, che ha recepito la direttiva CEE n. 76/160, mediante la determinazione e la valutazione di una serie di parametri microbiologici, chimici e chimico-fisici, elencati nell'allegato 1 al richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982.

Per quanto concerne il parametro «ossigeno disciolto», per il quale è prevista la possibilità di deroga dall'articolo 9 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982, nel 1984 le regioni, le cui acque costiere erano interessate da fenomeni di eutrofizzazione, evidenziarono che frequentemente veniva riscontrato il superamento del valore limite stabilito, con conseguente obbligo di emanare ordinanza di divieto di balneazione. Le stesse regioni sottolinearono l'incongruenza di un siffatto provvedimento, in quanto la situazione era riconducibile allo stato trofico delle acque, che di per sè non comporta rischi per la salute dei bagnanti.

La problematica fu esaminata approfonditamente ed in tutti i suoi aspetti da un'apposita commissione, che, con il parere favorevole anche del Comitato interministeriale per la tutela delle acque, pervenne alla conclusione che per il suddetto parametro fosse possibile derogare dal valore limite fissato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982, purchè fosse posto in atto un adeguato sistema di rilevazione della presenza di eventuali alghe tossiche o che comunque potessero causare fenomeni irritativi od allergici.

Sulle predette conclusioni si espresse favorevolmente il Consiglio superiore di sanità, che suggerì, tuttavia, di prendere in considerazione, per la validità temporale di detta deroga, un periodo massimo di tre anni, reputando che nel frattempo potessero intervenire fatti evolutivi modificativi della situazione allora esistente.

Di tanto si tenne conto nella predisposizione del decreto-legge 3 maggio 1985, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1985, n. 322, per la regolamentazione del regime di deroga, che pertanto ha cessato la sua operatività dal 4 maggio 1988.

Al fine di opportune determinazioni, in previsione di detta scadenza, si sono tenute alcune riunioni con la partecipazione dei Ministeri competenti, dell'Istituto superiore di sanità e delle regioni maggiormente interessate.

Nel corso dei lavori è stato evidenziato che per ricondurre lo stato trofico di alcune acque costiere italiane a livelli tali da rendere poco probabili *blooms* algali occorrono tempi non brevi e l'impiego di rilevanti risorse finanziarie, contemporaneamente a provvedimenti normativi appropriati.

In presenza di una accertata volontà politica intesa a dare soluzione al problema (basti pensare alla normativa che limita il contenuto di fosforo nei detersivi, alla legge regionale dell'Emilia-Romagna che vieta l'installazione di nuovi allevamenti animali, al finanziamento di progetti mirati con il Fondo per gli investimenti e l'occupazione), ma soprattutto in assenza di un rischio effettivo per la salute dei bagnanti, quando si accerti che il superamento del valore limite dell'ossigeno disciolto è da attribuirsi esclusivamente a fenomeni di eutrofizzazione, appare ingiustificatamente penalizzante negare la possibilità di derogare dai valori previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982, specie se si considera che le attuali conoscenze non consentono di correlare, anche in presenza di varietà di alghe produttrici di biotossine, danni per la salute dell'uomo se non per assunzione diretta o indiretta, per il tramite di organismi bioaccumulatori, quali molluschi eduli lamelibranchi, di volumi di acqua dell'ordine della decina di litri.

Le considerazioni sopra esposte hanno portato alla determinazione di riproporre, con le modifiche suggerite dalle conoscenze acquisi-

te negli ultimi tempi, il provvedimento recentemente scaduto.

Si è quindi predisposto l'allegato decreto, di cui si evidenzia l'urgenza, considerato che occorre dare certezza, in merito alla possibilità di poter continuare ad avvalersi della deroga, a quelle regioni che già operano in regime di proroga o di consentire a quelle che dovranno farvi ricorso di potersi dotare delle necessarie attrezzature.

In particolare si fa presente che nell'ottobre del 1987 il Governo ha presentato al Parlamento un disegno di legge (atto Senato n. 525) concernente l'integrazione dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982, per l'inserimento, tra i parametri nello stesso indicati, del parametro «enterovirus», onde poter operare il massimo controllo ai fini del giudizio di idoneità delle acque di balneazione. Tale integrazione si rendeva urgente e necessaria in quanto la Commissione

CEE, per il tramite della rappresentanza italiana, aveva fatto conoscere che era iniziata contro l'Italia la procedura di infrazione per il mancato inserimento di tale parametro tra quelli elencati nell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982, ravvisando in ciò violazione del diritto comunitario per il non corretto recepimento della direttiva in parola.

Stante il rallentato *iter* parlamentare del predetto disegno di legge ed al fine di provvedere tempestivamente al recepimento delle prescrizioni della CEE, si è ritenuto indispensabile ricorrere alla decretazione d'urgenza.

\* \* \*

L'unito provvedimento viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 14 maggio 1988, n. 155, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 14 maggio 1988, n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 1988.*

**Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare talune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, relative alla completa attuazione della direttiva CEE n. 76/160 ed alla disciplina dei limiti in materia di qualità delle acque di balneazione, anche in base alle facoltà previste dalla predetta direttiva;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri della marina mercantile, dell'ambiente e per il coordinamento delle politiche comunitarie;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. In attesa di una revisione della normativa di recepimento della direttiva CEE n. 76/160, e comunque per non oltre un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i valori limite, espressi in percento di quello di saturazione del parametro ossigeno disciolto, di cui al punto 11)

dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, con provvedimento regionale possono essere compresi, per il giudizio di idoneità delle acque alla balneazione, fra 50 e 170.

2. Il provvedimento regionale di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento che il superamento dei valori limite, di cui al punto 11) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982, dipenda esclusivamente da fenomeni di eutrofizzazione.

3. La regione, nell'ambito delle proprie competenze ed a valere sulle ordinarie disponibilità di bilancio, adotta un programma di sorveglianza per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie, contemporaneamente al provvedimento di cui al comma 1, sulla base dei criteri indicati dal Ministro della sanità, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente.

4. Per le stesse acque non si tiene conto del parametro colorazione quando variazioni anormali del colore sono da attribuire esclusivamente a manifestazioni di fioriture algali.

#### Articolo 2.

1. La regione, che si avvale della facoltà di cui all'articolo 1, ne dà comunicazione ai Ministeri della sanità e dell'ambiente indicando, mediante le coordinate geografiche degli estremi, i tratti di costa nei quali vengono applicati i suddetti valori limite e la durata di applicazione degli stessi.

2. La regione deve altresì indicare le strutture coinvolte nel programma di sorveglianza.

3. La comunicazione di cui al comma 1 deve pervenire al termine della stagione balneare e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo.

4. L'applicazione dei valori limite di cui all'articolo 1 decorre dal periodo di campionamento successivo, fatta salva la facoltà di potersene avvalere nel corso della stagione balneare, per tratti di coste precedentemente non interessati da fenomeni attribuibili ad eutrofizzazione, purché venga immediatamente messo in atto il programma di sorveglianza e ne sia data comunicazione ai Ministeri della sanità e dell'ambiente.

5. Per la prima applicazione del presente decreto, le comunicazioni da parte delle regioni devono pervenire non oltre il 31 maggio 1988 e l'applicazione dei valori limite di cui al comma 4 decorre dalla data del provvedimento regionale.

#### Articolo 3.

1. Le regioni, che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 1, debbono far pervenire, entro il 31 dicembre di ogni anno, ai Ministeri della sanità e dell'ambiente un dettagliato rapporto sui risultati del programma di sorveglianza posto in essere, indicando altresì gli interventi realizzati nel corso dell'anno al fine di contrastare il fenomeno dell'eutrofizzazione.

## Articolo 4.

1. L'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, di attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione, è integrato come segue:

Parametri	Valore limite	Frequenza campioni	Metodi di analisi o di ispezione
«11-bis) Enterovirus PFU/10 L	0	(4)	(4)

(4) La ricerca di enterovirus sarà effettuata quando, a giudizio delle autorità di controllo, particolari situazioni facciano sospettare una loro eventuale presenza. In tal caso la ricerca degli enterovirus sarà effettuata mediante concentrazioni a mezzo filtrazione, flocculazione o centrifugazione e conferma».

## Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1988.

COSSIGA

DE MITA - DONAT-CATTIN - PRANDINI -  
RUFFOLO - LA PERGOLA

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI